



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 80 della Giunta comunale

OGGETTO: Erogazione contributo straordinario a Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trento Stazione Val di Sole per l'acquisto di un automezzo sostitutivo e a A.S.D. Centro Bike Val di Sole per l'acquisto un pulmino 9 posti.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **otto** del mese di **ottobre**, alle ore 10.00, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Vicesindaco
3. Dalla Valle Irene - Assessore
4. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Michelotti dott.ssa Monica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Erogazione contributo straordinario a Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trento Stazione Val di Sole per l'acquisto di un automezzo sostitutivo e a A.S.D. Centro Bike Val di Sole per l'acquisto un pulmino 9 posti.

RELAZIONE:

L'art. 2 dello Statuto comunale prevede che *"il Comune... sostiene e valorizza il volontariato e le libere Associazioni... valorizzando il patrimonio storico ed artistico e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali"* ed inoltre *"Valorizza l'equilibrio e l'esperienza dei giovani e degli anziani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale"*;

Il comma 1. dell'art. 3 dello Statuto comunale prevede altresì che *"Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato"*;

Ai sensi dell'art 5 del "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 L.R. 31/07/1993 n. 13" (di seguito indicato per brevità come "Regolamento"), approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 09/10/2014, così come modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 dd. 29 febbraio 2016 e n. 14 dd. 31 marzo 2021:

"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui all'art. 17 del presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali;*
- le attività promosse in settori d'intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;*
- le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni appartenenti al Comune di Commezzadura. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione, fra l'altro, a favore delle associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune."*

Il presente provvedimento stabilisce l'entità degli interventi dell'amministrazione comunale a sostegno delle iniziative straordinarie e per acquisti di attrezzature, sulla base di quanto previsto dall'Art.10 del Regolamento comunale:

"1. Per i comitati, gli enti e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario non finalizzato al sostegno della loro attività ordinaria, bensì a titolo di concorso nelle spese per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata da:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa con la precisazione della data e del luogo in cui sarà effettuata;

- preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarlo, inclusa quella a proprio carico;
 - copia dell'ultimo consuntivo finanziario approvato;
 - consuntivo finanziario a conclusione della manifestazione o iniziativa, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate, alle iniziative suddette, dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.
3. Le istanze di contributo per l'acquisto di attrezzature devono essere corredate da idonea relazione e preventivo di spesa."

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la domanda presentata da Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Treno Stazione Val di Sole, qui pervenuta al protocollo n. 5415 di data 9 settembre 2024, diretta ad ottenere un contributo straordinario del Comune, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 L.R. 31/07/1993 n. 13 per la sostituzione di un automezzo vetusto con uno sicuro che garantisca un servizio efficiente e completo nelle varie situazioni in cui la Stazione è chiamata ad intervenire.

Vista ed esaminata la domanda e la relativa documentazione allegata, presentata da A.S.D. Centro Bike Val di Sole, qui pervenuta al protocollo n. 4365 di data 10 luglio 2024, diretta ad ottenere un contributo straordinario del Comune, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 7 L.R. 31/07/1993 n. 13, per l'acquisto di un pulmino a 9 posti che garantisca lo svolgimento dell'attività dell'Associazione in sicurezza.

Ritenuto pertanto che le domande suddette siano degne di essere favorevolmente accolte, ravvisando la corrispondenza tra l'attività a cui va specificamente destinato il finanziamento predetto e le legittime finalità da perseguire.

Visto che al finanziamento della spesa si provvede con disponibilità proprie di bilancio.

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati, approvato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93, approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 09/10/2014, così come modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 dd. 29 febbraio 2016 e n. 14 dd. 31 marzo 2021.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2024.

Acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Cultura biblioteca associazioni e sport e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario comportando il presente atto riflessi diretti sulla gestione economico-patrimoniale dell'Ente.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali. Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di data 28 dicembre 2023, n. 48 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di data 28 dicembre 2023, n. 49 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, provvedimento immediatamente esecutivo;
- la deliberazione della Giunta Comunale di data 16 gennaio 2024 n.6 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) pluriennale 2024-2025-2026. Esercizio 2024” con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n.1 di data 16 gennaio 2024, modificato dal decreto n. 3 di data 2 aprile 2024, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 33 dd. 15.04.2024, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (in sigla PIAO) 2024-2026.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigenti.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **concedere** ai vari Enti ed Associazioni che svolgono nell’ambito del Comune o della Valle di Sole attività culturali, sportive ed assistenziali, un contributo di carattere straordinario nella misura a fianco di ognuno indicata:

CAPITOLO 3634 “contributi straordinari per lo sport”:

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SERV. PROV. TRENTO STAZIONE VAL DI SOLE	Via G. Unterveger, 34 – 38122 Trento C.F. 80016890222 P.IVA 0282960226 Contributo a fondo perduto – In ottemperanza al Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati il presente contributo viene erogato per l’acquisto di un nuovo automezzo.	€ 2.000,00
ASD CENTRO BIKE VAL DI SOLE	Via alla Centrale, 26 - 38020 Commezzadura C.F. 02160870222 P.IVA 02160870222 Contributo a fondo perduto – In ottemperanza al Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati il presente contributo viene erogato per l’acquisto di un pulmino a 9 posti.	€ 2.000,00

2. Di **imputare** la complessiva spesa di € 4.000,00 . = come di seguito precisato:

Importo Euro	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio
4.000,00	6	1	2	3	2024
Cap. art.	Descrizione				
3634	<i>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (NEL CAMPO DELLO SPORT)</i>				
piano dei conti					
U - 2.03.04.01.001					

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9, e 9-bis del D.Lgs n. 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione, dando atto che la stessa risulta finanziata con quota dell'avanzo di amministrazione libero da rendiconto 2023.
5. Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 è pubblicata sul sito web del comune a cura del responsabile del procedimento all'interno della categoria "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".
6. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelotti dott.ssa Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).